



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte di Appello di Napoli

Sezione Controversie di lavoro e di previdenza ed Assistenza

composta dai magistrati:

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. dr. Giovanna Guarino | Presidente |
| 2. dr. Anna Maria Beneduce | Consigliere |
| 3. dr. Lucilla Nigro | Giudice Ausiliario rel. |

riunita in camera di consiglio in data 7 NOVEMBRE 2022 all'esito della trattazione scritta ex articolo 221 del d.l. 34/2020 convertito dalla legge 77/2020 e successive proroghe di cui al d.l.44/2021 e rilevato che il decreto legge n 23 luglio 2021, n 105, ha prorogato al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui all'articolo 27 del D.L. 137/2020, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 2845/2020 RGL

tra

DI FUSCO MARIA ,c.f. DFEMRA76C57B715W , rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore ZANNINI , domiciliata presso il suo studio sito in Falciano del Massico (CE) alla via Vellaria n. 20; pec per le comunicazioni : avv.salvatorezannini@pec.it
appellante

CONTRO

INPS, c.f. 80078750587, In persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Cristina Grappone, Vincenzino Di Maio, Ida Verrengia, Mauro Elberti e Gianluca Tellone, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale di Napoli, in Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 55 ; pec per le comunicazioni : avv.cristina.grappone@postacert.inps.gov.it ; avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it.

APPELLATO

OGGETTO: appello avverso e per la riforma della sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di S.Maria C.V. contrassegnata dal n. 1768/2020, depositata il 15.6.2020, avente ad oggetto la impugnazione della cancellazione dell'elenco dei braccianti agricoli con richiesta di reinscrizione e seguente riconoscimento del diritto alla indennità di disoccupazione.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

Con ricorso di primo grado, depositato in data 16 giugno 2017, innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro, e recante numero di iscrizione 5355/2017 r.g., la signora Maria Di Fusco impugnava il provvedimento di cancellazione dagli elenchi nominativi dei braccianti agricoli per gli anni dal 2012 al 2015 e - ritenendo sussistere tutti gli elementi caratterizzanti il rapporto di lavoro subordinato- richiedeva la re-iscrizione e la ricostruzione della posizione assicurativa.

Esponeva di avere lavorato alle dipendenze della ditta “Viola Luigi” per le giornate cancellate, con mansioni di bracciante agricola nei terreni ubicati nel comune di Mondragone, preposta alla raccolta di zucchine, peperoni, melanzane e fagiolini. Esponeva di essere stata cancellata – a seguito di accertamento ispettivo, nei confronti di Viola Luigi- dagli elenchi agricoli del Comune di residenza, mediante la pubblicazione degli elenchi di variazione on-line, ex art. 38 dl. n. 98 del 2011, ovvero con il terzo elenco nominativo trimestrale 2016 di variazione pubblicato il 15 dicembre 2016. Pertanto impugnava tale provvedimento -previo esperimento dell’iter amministrativo con ricorso a mezzo patronato Inapi in data 12 gennaio 2017, rimasto senza alcun esito.

Ciò premesso adiva il Tribunale di S.M.C.V., ove concludeva per la reiscrizione nell’elenco dei braccianti agricoli per gli anni 2008-2015 vinte le spese.

Con un separato ricorso, incardinato al numero di ruolo 4485/2018 innanzi al medesimo tribunale, impugnava il diniego della disoccupazione agricola per l’anno 2016 , motivato dalla mancata iscrizione negli elenchi bracciantili.

Si costituiva l’Inps eccependo la decadenza dall’azione e nel merito la infondatezza della domanda. Concludeva per il rigetto della domanda.

Istruita la causa mediante riunione dei procedimenti, il Giudice del tribunale rilevata la tempestività dell’azione di parte ricorrente e l’infondatezza della eccezione di decadenza sollevata dall’Istituto ed affrontava il merito del ricorso; non ammetteva la prova testimoniale, ritenendola genericamente proposta; rilevando che dal verbale ispettivo emergevano incongruenze e contraddizioni tali da ritenere fittizio il rapporto di lavoro decideva la causa con il rigetto di tutte le domande, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio per la somma di euro 3.134,00, oltre accessori.

Ha proposto appello la soccombente, lamentando con più motivi di gravame:

- la assenza di alcuna parentela della ricorrente con il datore, nonostante la sentenza di primo grado menzionasse giurisprudenza sul tema;
- la acritica ed incondizionata adesione del primo Giudice alle risultanze del verbale ispettivo al quale nemmeno erano allegate le dichiarazioni rese dai lavoratori e dal datore;
- la non ammissione dei mezzi istruttori, pur essendo la prova testi dettagliatamente articolata con specifici capi ;
- la erroneità del rigetto del ricorso inteso ad impugnare il diniego di erogazione della indennità di disoccupazione per l'anno 2016, sussistendone tutti i presupposti;
- la condanna alle spese del giudizio, nonostante la dichiarazione ex art. 152 disp. at.cpc. regolarmente sottoscritta dalla ricorrente.

Instaurato il contraddittorio, si è costituito l'Istituto che ha preliminarmente reiterato l'eccezione di decadenza e, nel merito, ha contestato i motivi di appello perché infondati in fatto e diritto; ha concluso per il rigetto del gravame e la conferma dell'appellata sentenza.

Con ordinanza presidenziale è stata disposta la trattazione scritta e le parti hanno depositato le note riportandosi ai rispettivi atti.

La Corte ha deciso la causa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.

Quanto alla sollevata eccezione preliminare di decadenza, essa è infondata.

Invero risulta in atti che la pubblicazione della cancellazione è avvenuta in data 15 dicembre 2016; il ricorso amministrativo è stato presentato -nei trenta giorni- in data 12 gennaio 2017 . Dunque, il ricorso amministrativo è stato proposto tempestivamente e cioè nei 30 giorni previsti dall'art. 11 del decreto legislativo n. 375/1993 di attuazione dell'art. 3 comma 1 lett. a) della l. n. 421/92, disciplinante i ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli .

Va poi esaminata la tempestiva proposizione dell'azione giudiziaria nel termine di decadenza di 120 giorni ex art. 22 legge 83/1970, come rimodulato dalla interpretazione della Suprema Corte.

E' pacifico che detto termine decorre dalla definizione del procedimento amministrativo, che coincide con la data del provvedimento conclusivo (se adottato nei termini di cui all'articolo 11 del d.lgs. n. 375/1993), ovvero con la scadenza di questi termini dovendosi

equiparare l'inerzia ad un provvedimento di rigetto (Cass. Sez. Lavoro sentenza 16 gennaio 2007, n. 813; n. 13092/2009 e n. 29070/2011) .

Ha precisato la Suprema Corte che per l'esaurimento dell'intero procedimento amministrativo occorrono 240 giorni : 30 per il ricorso amministrativo alla commissione provinciale; 90 per la decisione o la formazione del silenzio rifiuto; 30 per il seguente ricorso alla Commissione centrale e 90 per la pronuncia di quest'ultima. (Cassazione, sez. lavoro, ordinanza n. 6259/2009).

Nel caso che qui ci occupa è da ritenersi che il termine finale di 240 giorni (circa 8 mesi) , decorrente dalla recezione del provvedimento amministrativo del 12 gennaio 2017, scadeva il 12 settembre 2017 ; il ricorso giudiziario è stato depositato il 16 giugno 2017 e risulta quindi tempestivamente proposto.

Per tali motivi l'eccezione di decadenza è infondata .

Ciò premesso, può essere esaminato il merito delle doglianze.

L'invocata assenza di parentela da parte appellante, è un dato di fatto pacifico ed è irrilevante ai fini della dimostrazione del rapporto di lavoro subordinato, che impone una rigorosa prova anche per chi non è parente.

Quanto alla invocata ammissione di prova testimoniale, bene ha statuito il primo Giudice nel ritenere i capi di prova inammissibili, perché effettivamente contengono valutazioni , quali la locuzione "ha lavorato alle dipendenze..." e non specifiche circostanze di fatto da cui desumere la subordinazione. Inoltre detta inammissibilità va ricondotta al valore probatorio del verbale ispettivo, che non è stato impugnato con querela di falso.

Giova ricordare che, secondo l'orientamento giurisprudenziale oramai consolidato, in ordine al valore probatorio dei verbali ispettivi, gli stessi fanno piena prova, fino a querela di falso, solo per quanto riguarda i fatti attestati dal pubblico ufficiale verbalizzante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché per quanto riguarda la provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e le dichiarazioni delle parti. (cfr: Cass. n. 6565/2007; Cass. n. 9919/2006; Cass. n. 11946/2005, Ordinanza n. 8445 del 4 maggio 2020)

In assenza di proposizione di querela di falso da parte di alcuno degli interessati, la prova testimoniale così come articolata sarebbe comunque inidonea a destituire di fondamento i fatti accertati con il verbale ispettivo, che sono gravi, precisi e concordanti con riferimento alla fittizietà dell'azienda.

Nel caso che ci occupa risulta, con il verbale del 23 marzo 2016, notificato al sig. Viola Luigi il 6 maggio 2016, che gli ispettori precedenti hanno accertato la fittizietà dell'azienda, scaturente sia dalla indisponibilità dei fondi che dalla assenza di profitto.

Pertanto bene ha statuito il primo Giudice nel ritenere inammissibile la prova testimoniale. In chiari termini: in assenza di querela di falso avverso i verbali ispettivi essi sono da ritenersi "piena prova" perché nel caso specifico il pubblico ufficiale ha attestato i fatti avvenuti alla sua presenza ed ha provveduto direttamente all'accesso sui luoghi di lavoro, a raccogliere le dichiarazioni, nonché ad esaminare la documentazione fiscale (Cass. N 11934/2019; ordinanza n 3413/2022)

In particolare per l'azienda di Viola Luigi era emersa la fittizietà, a causa della indisponibilità dei fondi, in quanto un presunto contratto di affitto stipulato con il sig. Viola Elio era risultato registrato dopo circa due anni dalla stipula e subito dopo l'accesso ispettivo; inoltre altri fondi denunciati da Viola Luigi per l'anno 2012 erano i medesimi denunciati da Viola Alberto.

Inoltre il sig. Viola Luigi, ascoltato dagli ispettori nemmeno aveva saputo riferire i nominativi dei propri dipendenti.

L'accertamento ispettivo del datore Viola Luigi era poi svolto comunemente anche agli accertamenti ispettivi di altre aziende facenti capo a Viola Alberto e Viola Angelo (padre e zio), dai quali era emersa una commistione di personale scambiato ed una indicazione di fondi indifferentemente usati da tutte le aziende coinvolte nell'accertamento. Era emerso, dalla documentazione aziendale, uno scambio di manodopera nel senso che il Viola Luigi aveva assunto braccianti che erano familiari delle ditte in capo a Viola Luigi e Pagliaro Paolo e viceversa.

Per tali motivi gli ispettori avevano concluso che la azienda di Viola Luigi era fittizia e posta in essere al fine di costituire posizioni assicurative fittizie finalizzate alla indebita percezione di prestazioni previdenziali

La mancata impugnazione del verbale ispettivo ha radicato la validità probatoria dello stesso per tutto ciò che ivi è stato accertato e con riferimento alle dichiarazioni raccolte dagli ispettori.

Nemmeno il rapporto di lavoro come bracciante agricola può essere dimostrato dalla documentazione prodotta in atti.

Invero, quanto al dedotto valore probatorio dei documenti prodotti (contratti di lavoro, e buste paga) essi non sono idonei a destituire di fondamento l'accertamento ispettivo, trattandosi di atti di formazione unilaterale. Laddove emergono elementi di dubbio circa

l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro, infatti, la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, ha scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al rapporto di lavoro, ove sia contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. ex plurimis, Cass. 10529/1996, nonché Cass. 9290/2000).

Altresì con particolar riferimento alle buste paga prodotte è, oramai, consolidato l'orientamento secondo cui esse hanno efficacia probatoria (contro l'imprenditore) per i crediti che il lavoratore intenda far valere (cfr. : di recente Cass. Ordinanza *6 luglio 2020, n. 13781*), ma non sono sufficienti per desumere l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. (Corte di cassazione, ordinanza 29 gennaio 2019, n. 2439).

Per quanto esposto, correttamente il primo Giudice ha ritenuto non sussistere il rapporto di lavoro subordinato.

Ne consegue la infondatezza anche della doglianza afferente le domande di disoccupazione agricola per l' annualità 2016 , perché, in seguito alla cancellazione della bracciante, odierna appellante, e di mancanza di nuova iscrizione per l'anno 2016, legittimamente va negata l'erogazione della indennità di disoccupazione, essendone l'iscrizione il presupposto.

Per i suesposti motivi è condivisibile la sentenza di primo grado l'appello va accolto .

Quanto alla ultima doglianza afferente le spese, anche essa è infondata e va rigettata.

Non può essere applicato l'articolo 152 disp. att. c.p.c., in materia di disconoscimento del lavoro in agricoltura, pur avendo parte appellante sottoscritto la relativa dichiarazione, perché tale norma è applicabile soltanto alle controversie di natura strettamente previdenziale ed ai diritti previdenziali che siano l'oggetto diretto della domanda di accertamento e non solo conseguenza indiretta di un diverso accertamento (Cassazione sent.16676/2020).

Quanto alle spese del grado, alla soccombenza della parte appellante, segue la condanna alle spese in favore dell'Istituto.

Parte appellante ha dichiarato di godere dei presupposti per l'esenzione dal pagamento del contributo unificato e ne consegue che non è tenuta a versare l' ulteriore importo pari al c.u a norma dell' articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e s.m.i.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado, in favore dell'Inps, che sono liquidate in euro 1800,00 oltre iva cpa e spese forfettarie.

Napoli 7 novembre 2022

Il Giudice ausiliario relatore

Dr. Lucilla Nigro

Il Presidente

Dr Giovanna Guarino